

Emergenza epidemiologica da COVID-2019 Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

LINEE GUIDA PER IL SETTORE DELLE AZIENDE AGRICOLE, DELLA FILIERA AGROALIMENTARE E DELLE ALTRE FILIERE CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DI LAVORATORI STAGIONALI DI NAZIONALITA' STRANIERA

Allegato n.1all'Ordinanza n. 60 del 04/07/2020

Premesso:

- che recentemente in Regione Campania si sono verificati alcuni focolai COVID19 nell'area di Mondragone e Falciano del Massico, in provincia di Caserta, con un numero complessivo di nuovi casi in un periodo di circa 10 giorni di 89 individui;
- che questi sono comprensivi dei primi 43 casi positivi del focolaio limitato al complesso Cirio di Mondragone (CE), posto in lockdown;
- che i nuovi 46 casi positivi sono riconducibili alla successiva attività di screening, in cui sono stati effettuati circa 4.000 tamponi, e di questi solo 1 è risultato positivo (cittadino italiano residente a Mondragone);
- che l'analisi dei contatti di questo caso ha spostato l'indagine epidemiologica verso aziende del settore agro-alimentare di Falciano del Massico (CE);
- che proprio in queste aziende sono stati ritrovati i successivi casi positivi, portando così il numero totale a 89 casi;
- che gran parte di questi casi (34) sono lavoratori di una ditta coinvolta nel settore agroalimentare.

Considerato:

- che tali focolai sono stati caratterizzati dall'elevata presenza di persone provenienti da fuori Regione alcuni dei quali di provenienza extra nazionale, presenti in loco per esigenze lavorative;
- che tale scenario suggerisce che dopo la fine del lockdown, con l'apertura dei confini Nazionali e Regionali, il ripristino dei flussi dei viaggiatori e delle movimentazioni potrebbe essere un nuovo momento infettante;
- che tale scenario, in verità, sta verificandosi in diverse altre Regioni e in un panorama pandemico globale che vede talune nazioni nella loro fase di picco senza ancora dimostrazione di cali nei contagi.

Rilevato:

• che occorre prestare attenzione alla segnalazione di qualche allevatore della filiera bufalina rispetto al rientro di lavoratori stagionali provenienti da Paesi ad alto rischio di contagio: es. India, Bangladesh.

• che occorre prestare attenzione anche ai gravi focolai ancora registrati in diversi Paesi extra-Schengen, dai quali proviene la maggior parte della manodopera stagionale impegnata nei lavori agricoli e consimili.

Ritenuto:

- che attualmente molti dei nuovi casi registrati tra individui residenti ed extraregionali sono per la maggior parte asintomatici e che ad oggi non esistono sufficienti dati scientifici sulla capacità infettante di tali individui;
- che, per quanto sopra, si rende necessario adottare misure di prevenzione adatte a contenere il presunto rischio, al fine di evitare il vanificarsi di quanto sino ad ora prodotto in termini di calo dei contagi con una possibile recrudescenza dei casi infetti da SARS-CoV-2;
- che, in particolare, in occasione di questo nuovo flusso di cittadini e lavoratori stagionali verso la Campania, devono essere assunte azioni al fine di avere contezza, tracciabilità e una efficace valutazione epidemiologica.

Tutto ciò premesso,

si rende necessario definire le principali misure – di seguito riportate - di carattere sanitario, finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 per il settore delle aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere che prevedono l'utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera.

Alle Aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere produttive che prevedono l'utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera è fatto obbligo di:

- registrazione giornaliera dei propri lavoratori, ed in particolare dei braccianti stagionali, e di
 trasmissione del relativo elenco all'ASL territorialmente competente, la quale, d'intesa con
 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno, provvederà ad effettuare le
 necessarie attività di screening (tamponi e/o test sierologici), anche a campione, dando
 comunicazione degli esiti all'Unità di Crisi regionale per le consequenziali valutazioni e
 determinazioni di competenza;
- di allegare al predetto elenco le seguenti attestazioni relativamente a ciascuno dei lavoratori utilizzati: esito del tampone o del test sierologico, ove già effettuato; presenza in Italia del lavoratore già a far data dalla c.d. fase 1 dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ovvero, in caso di rientro del lavoratore in Italia da oltre quattordici giorni, completamento del periodo di quarantena prescritto dall'art.4 DPCM 11 giugno 2020;
- di consentire comunque gli screening (tamponi e/o test sierologici), anche a campione, organizzati dalle ASL competenti e/o dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno anche presso le Aziende medesime.

Le ASL competenti assicureranno il connesso monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica nelle aree e zone interessate e la conseguente sorveglianza sanitaria.